

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate Contributive □

Roma, 1 Ottobre 2008

Circolare n. 88

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: ||Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95.
Chiarimenti a seguito di parere ministeriale.|||**

SOMMARIO: 1) *Medici in formazione specialistica, di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche: aliquota contributiva.*
2) *Soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004: aliquota contributiva.*
3) *Borse di studio integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti: limite contributivo.*
4) *Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria: aliquota contributiva.*

1) Medici in formazione specialistica, di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche.

Come già comunicato con [circolare n. 37 dell'8 febbraio 2007](#), i medici in formazione specialistica sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata.

Difatti l'articolo 1, comma 300, lett. c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituendo integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 368/1999, stabilisce che *"a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*.

Con riferimento al conseguente obbligo contributivo e per espresso richiamo all'articolo 45 della legge n. 326/2003, con la citata circolare n. 37/2007 è stato disposto che l'aliquota contributiva da applicare agli importi percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica è quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, cioè l'aliquota intera.

Sull'applicazione dell'aliquota intera è intervenuto l'Ente di previdenza dei medici (ENPAM), argomentando che tali soggetti sono già iscritti all'Ente al quale pagano la "quota A" e rivendicando l'utilizzo dell'aliquota contributiva ridotta riferita ai soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La problematica è stata rappresentata, con nota del 22/5/2007 e successive, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con richiesta di esprimere il proprio parere, e in attesa della relativa risposta l'Istituto, con messaggio n. 29642 del 7/12/2007, facendo riferimento alla normativa generale della Gestione separata, ha disposto, per i medici in formazione specialistica già iscritti all'ENPAM, l'utilizzo in via provvisoria dell'aliquota ridotta.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota del 10/9/2008, ha chiarito che la disposizione del citato comma 300 si configura come norma speciale rispetto alla disciplina generale recata dall'articolo 45 della legge n. 326 del 2003.

Da ciò discende, a giudizio del Ministero, che **per i medici in formazione specialistica deve essere utilizzata sempre l'aliquota piena**, indipendentemente dalla loro iscrizione all'ENPAM e dall'eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale.

In relazione a quanto sopra le aliquote da prendere in considerazione per i versamenti di cui si tratta sono le seguenti:

- per l'anno 2006 il 18,20%, entro il limite di reddito di cui all'art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 fissato in € 39.297,00, o il 19,20%, per la quota eccedente tale limite;

- per l'anno 2007 il 23,50% ed il 23,72% per i soli mesi di novembre e dicembre (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007);
- per l'anno 2008 il 24,72%.

Pertanto, le università interessate dovranno effettuare i relativi versamenti integrativi qualora avessero utilizzato, per il calcolo dei contributi versati, l'aliquota ridotta.

Tali versamenti integrativi si riterranno compiuti in tempo utile ove siano effettuati entro tre mesi dall'emanazione della presente circolare, senza l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'articolo 116 della legge n. 388/2000.

2) Soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004.

Con la [circolare n. 149 dell'11 novembre 2004](#) l'Istituto ha illustrato i contenuti dei commi da 1 a 12 dell'articolo 1, legge 23 agosto 2004, n. 243.

Com'è noto la predetta norma ha introdotto per i soggetti in possesso dei requisiti pensionistici la facoltà, valevole fino al 31 dicembre 2007, di proseguire nell'attività lavorativa rinunciando all'accredito della relativa contribuzione IVS, potendo interamente percepire i corrispondenti importi direttamente dal datore di lavoro in busta-paga (cosiddetto *bonus*).

Nel periodo di vigenza dell'incentivo previsto dalle citate norme è sorto il problema di individuare l'aliquota contributiva da utilizzare per il calcolo dei contributi nel caso di lavoratori dipendenti che, nel periodo di fruizione del *bonus*, svolgevano una concomitante attività soggetta all'obbligo contributivo verso la Gestione separata.

La particolare posizione previdenziale di tali soggetti, in quanto lavoratori dipendenti privi di contribuzione, non era individuabile in alcuna delle figure lavorative di riferimento per le aliquote vigenti nella Gestione separata.

Sull'argomento è intervenuto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, con nota dell' 8 agosto 2008, ha stabilito che per i lavoratori di cui si tratta "**debba essere applicata, limitatamente ai versamenti alla Gestione separata per la loro attività secondaria, l'aliquota contributiva piena, in ragione del fatto che, nel medesimo periodo, non hanno versato alcun contributo ad altra gestione previdenziale obbligatoria.**"

Con l'intervenuto chiarimento ministeriale non sussistono ulteriori dubbi interpretativi e, conseguentemente, i committenti che per i propri collaboratori fruitori del *bonus* hanno versato i contributi calcolati con aliquota ridotta, dovranno integrare i relativi versamenti ragguagliandoli all'aliquota piena.

Anche in questa ipotesi i versamenti integrativi si riterranno compiuti in tempo utile ove siano effettuati entro tre mesi dall'emanazione della presente circolare, senza l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'articolo 116 della legge n. 388/2000.

Le Strutture periferiche dell'Istituto riceveranno un apposito elenco dei committenti tenuti a versare le somme a conguaglio per i lavoratori in argomento, al fine di monitorare i versamenti integrativi effettuati e, quando necessario, richiedere le dovute differenze contributive secondo l'interpretazione ministeriale.

3) Borse di studio integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti.

Con [circolare n. 133 del 21 luglio 2003](#) l'Istituto ha impartito disposizioni concernenti l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, istituito dal decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. per studenti destinatari di borse di studio ed assegni erogati dalle Università e da alcune scuole di specializzazione.

Le borse di studio citate sono quelle integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea *Socrates-Erasmus* (Legge n. 170/2003, articolo 1, comma 1, lettera a).

La successiva legge n. 350/2003 (articolo 4, comma 104), in deroga a quanto previsto dalla norma istitutiva, ha stabilito che sulle borse di studio in argomento non era dovuta la contribuzione alla Gestione separata nel limite di spesa massimo, per l'anno 2004, di euro 250.000.

Tale deroga è stata ripresa e resa definitiva dal decreto-legge n. 35/2005, convertito con la legge n. 80/2005, che all'articolo 14, comma 8-ter recita: "La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005".

Dubbi interpretativi sono sorti sul significato da attribuire al predetto limite di spesa dei 250.000 euro e al riguardo l'Istituto, con le note del 17/11/2006 e del 22/5/2007, ha interessato, per i chiarimenti di rispettiva competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'università e della ricerca.

Quest'ultimo Ministero ha chiarito, con propria nota, che *"i contributi erogati a beneficio degli studenti non raggiungono nella prassi attuale e nelle previsioni future un ammontare tanto elevato."*

Discende, dalla valutazione ministeriale che precede, che non raggiungendo il limite massimo di spesa annuo, **le borse di studio in argomento si devono considerare, a partire dall'anno 2004, esonerate dalla contribuzione alla Gestione separata**, e pertanto l'obbligo di contribuzione rimane valido soltanto nel periodo compreso tra il mese di maggio 2003 (mese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 105/2003) e il mese di dicembre del medesimo anno 2003.

In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni impartite con la predetta circolare n. 133/2003.

4) Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.

Con l'interpello n. 35/2008, datato 1° settembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha espresso il parere - di seguito in sintesi riportato - riguardante l'aliquota da utilizzare, ai fini della contribuzione alla Gestione separata, nel caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero:

... omissis ... « il principio generale di territorialità può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri (ad es. tra i Paesi della Comunità Europea vige il Regolamento CEE 1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di territorialità).».

«Sulla base di quanto sopra argomentato, pertanto, si ritiene irrilevante per il diritto italiano - in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria - la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia.».

Il parere del Ministero coincide nella sostanza con quanto previsto in materia dall'Istituto e cioè che, nel caso specifico di Paesi membri dell'Unione Europea e di Paesi legati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, l'aliquota da applicare è quella ridotta.

In assenza, invece, di alcuna convenzione di diritto internazionale con il Paese straniero di residenza del lavoratore, non avendo rilevanza l'eventuale sottoposizione del lavoratore a regimi previdenziali obbligatori, dovrà concludersi che trova applicazione il principio della territorialità e pertanto il collaboratore sarà soggetto all'iscrizione alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva intera, riferita ai soggetti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Il Direttore generale
Crecco